

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2823/TERINF del 01/07/2016

Servizio paesaggio e biodiversità

Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE - Divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone litoraneo dell'area lagunare compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado durante il periodo riproduttivo dell'avifauna d'interesse comunitario. Modifiche al decreto n. 1646 del 1° aprile 2016, pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2016. Sospensione del divieto sul Banco d'Orio-Morgo fino al 31 luglio 2016.

Il Direttore

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, denominata Direttiva "Habitat", che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 formata dai siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e denominata direttiva "Uccelli" che ha sostituito la direttiva 79/409/CE;

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Vista la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994;

Considerato che per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000;

Considerato che nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'art. 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2007, n. 357 e successive modificazioni, recante "Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adottare idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7, (comunitaria 2007) recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006";

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)".

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 e in particolare:

- l'articolo 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione), ai sensi del quale la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000;
- l'articolo 4 comma 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n.7 ai sensi del quale sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione;
- l'articolo 10 comma 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n.7 ai sensi del quale le misure di conservazione sono attuate dalla Amministrazione regionale mediante l'adozione di provvedimenti;

Vista la delibera giuntale n. 546 del 28 marzo 2013 recante Approvazione delle misure di conservazione di 28 Sic della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/08;

Atteso che le Misure di conservazione trasversali di cui alla deliberazione giuntale n. 546 del 28 marzo 2013 prevedono che per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l'ente gestore del Sito Natura 2000 può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili e che tali divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività autorizzate dagli enti competenti";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013 con cui sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione biogeografica alpina i siti insistenti sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, tra cui il sito IT3320037 "Laguna di Grado e Marano";

Visto l'articolo 12(Sanzioni) della legge regionale 21 luglio 2008,n.7, e in particolare:

- comma 2, lettera d), ai sensi del quale "per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10" si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una cifra che varia da 50 euro a 1.500 euro;
- comma 4, ai sensi del quale all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali);

Visto il proprio decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014 con il quale, tra l'altro, si dispone l'interdizione dell'accesso e della fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I allo stesso decreto, nel periodo che decorre dal 1° di maggio al 31 luglio;

Visto il proprio decreto n. STBP/B/1231 del 30/03/2015 con il quale è modificato l'allegato I al citato decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014, per quanto riguarda il perimetro della zona interdetta nel tratto del Banco d'Orio-Morgo;

Visto il proprio Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità del 1° aprile 2016, n. 1646, con il quale è modificato l'allegato I al citato decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014, per quanto riguarda il perimetro della zona interdetta nel tratto del Banco d'Orio-Morgo e la zona interdetta nel tratto cosiddetto dei Tratauri;

Verificato che, nel corso del 2016, a causa delle forti mareggiate che si sono susseguite nell'ultima parte del mese di giugno le colonie delle specie Fraticello e Fratino e i nidi della specie Beccaccia di mare che si erano insediate sul Banco d'Orio-Morgo sono state completamente distrutte;

Atteso che i sopralluoghi eseguiti dall'Università degli Studi di Trieste hanno accertato che sul Banco d'Orio-Morgo non sono più in corso nidificazioni di specie di avifauna di interesse comunitario;

Atteso che sulla base di tali rilievi l'Università, come evidenziato nella nota agli atti di data 01.07.2016, ritiene che le probabilità di nuovi insediamenti di colonie e di singole nidificazioni "di sostituzione" siano limitate;

Considerato che con ogni probabilità la colonia di Fraticello si è spostata al di fuori dei banchi sabbiosi lagunari, in altre aree idonee che al momento non è stato possibile individuare;

Ritenuto che l'ordinanza di divieto di cui al presente decreto sia uno strumento di tutela e gestione di tipo "adattativo" che debba tenere conto dell'esigenza di temperare il prioritario obbligo di tutela delle specie protette di interesse comunitario con le esigenze di fruizione turistica dell'area, qualora questa esigenza non contrasti con la prima;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla sospensione del divieto di accesso e fruizione del Banco d'Orio-Morgo fino alla data del 31 luglio 2016;

In attuazione delle Misure di conservazione di 28 Sic della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia di cui alla delibera giunta n. 546 del 28 marzo ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/08

Decreta

1. il divieto di cui al Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità del 1° aprile 2016, n. 1646, pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2016, che dispone l'interdizione dell'accesso e della fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I allo stesso decreto, è sospeso dalla data di efficacia del presente atto al 31 luglio 2016, limitatamente all'area denominata Banco d'Orio-Morgo (Allegato 1, Figura 2 Morgo);
2. ogni altro termine e prescrizione, previsto dal decreto succitato rimane invariato;
3. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare fare osservare il presente decreto;
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso ai Comuni territorialmente competenti.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. È altresì possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore del Servizio
arch. Chiara Bertolini
Documento informatico, sottoscritto
digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del
D.Lgs. 82/2005